

Regolamento del terzo ciclo

(approvato dal Collegio Docenti l'11.03.2022)

Art. 1 - Natura del terzo ciclo di studi

- § 1 Il terzo ciclo di studi, in vista del Dottorato in Filosofia, avvia al conseguimento di una piena maturità scientifica, tale da contribuire al progresso della ricerca nel rispettivo ambito di studio. Il percorso di Dottorato mira alla formazione di ricercatori altamente specializzati e di docenti presso istituzioni universitarie.
- § 2 Le aree di ricerca proposte per il terzo ciclo sono quelle attinenti alle cattedre della Facoltà, i cui docenti titolari sono proposti come possibili moderatori. Il numero di dottorandi complessivamente assegnati ad ogni docente non superi ordinariamente le quattro unità.
- § 3 L'accesso al Dottorato è subordinato alle reali possibilità di condurre un'indagine scientifica nell'ambito delle linee di ricerca promosse dalla Facoltà. Ciascun docente titolare di cattedra provvederà pertanto ad aggiornare periodicamente una lista di proposte di ricerca, vevoli come possibili temi di ricerca dottorale.

Art. 2 - Condizioni di ammissione

- § 1 L'ammissione al terzo ciclo di studi nella Facoltà di Filosofia richiede che il candidato:
- sia provvisto di attestato di idoneità rilasciato dal proprio ordinario (per i religiosi e i sacerdoti diocesani) o da una persona ecclesiastica (per gli studenti laici);
 - abbia conseguito la Licenza in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica, con votazione non inferiore a *magna cum laude* (28/30 o equivalente);
 - abbia una conoscenza adeguata della lingua italiana, pari al livello B2 del QCER (*Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue*);
 - abbia una conoscenza funzionale di altre due lingue moderne rilevanti ai fini della propria ricerca (a scelta tra inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco). Possessa in ogni caso la lingua delle fonti primarie relative alla ricerca che intende svolgere;
 - se proveniente da altra università, consegni copia della tesi di licenza, unitamente al proprio curriculum di studi pregressi e ad una presentazione scritta da parte del proprio Moderatore o del Decano della Facoltà di provenienza, che ne attesti l'attitudine agli studi dottorali.
- § 2 La richiesta di ammissione al terzo ciclo suppone noto e condiviso questo Regolamento in tutte le sue parti.

Art. 3 - Procedura di ammissione

- §1 Il candidato che sia in possesso dei requisiti di cui sopra (art. 2) concorderà un primo colloquio con il Decano, ove presenterà la situazione accademica pregressa, la destinazione futura che si prevede, l'ambito in cui intende specializzarsi e i propri interessi di ricerca.
Il Decano verificherà le condizioni di ammissione, nonché le motivazioni del candidato, le sue reali possibilità di studio e di frequenza alle lezioni.
Qualora lo ritenga necessario, il Decano potrà richiedere al candidato un esame di idoneità, da sostenere prima dell'eventuale ammissione.
- §2 In sintonia con le finalità proprie della Facoltà, nell'ammissione al terzo ciclo si darà la precedenza ai candidati designati da Centri di studio filosofici come possibili futuri docenti. Compatibilmente con i posti disponibili, sarà presa in considerazione l'eventuale ammissione anche di altri candidati.
- §3 Il Decano presenterà al Consiglio di Facoltà la posizione dei possibili candidati. La loro ammissione è riservata al Consiglio di Facoltà, a norma di *Ord St* 6, § 1.
Dopo che il Decano avrà notificato al candidato la sua ammissione, questi potrà espletare le procedure di iscrizione presso la Segreteria generale.
- §4 L'ammissione al terzo ciclo non impegna la Facoltà nell'accettazione definitiva del candidato, la quale avverrà soltanto con l'approvazione del progetto di tesi, e dopo la constatazione delle positive attitudini del candidato alla ricerca filosofica.

Art. 4 - Durata del ciclo di studi

- §1 A norma di *Ord St* 31, §1, il terzo ciclo di studi dura almeno sei semestri. Il progetto di tesi va presentato e approvato ordinariamente entro il secondo semestre dall'iscrizione, in ogni caso entro il secondo anno, a norma di *Reg Gen* 77, §4.
- §2 A norma di *Reg Gen* 78, §2, il progetto di ricerca approvato resta valido per cinque anni a partire dall'approvazione. Trascorso un quinquennio, sarà necessario chiederne il rinnovo ogni anno al Consiglio di Facoltà, che valuterà la consistenza delle motivazioni addotte.
- §3 Su segnalazione del Docente Moderatore, spetta al Decano sollecitare lo studente inadempiente, informandone al contempo l'ordinario, nel caso si tratti di religiosi o ecclesiastici.

Art. 5 - Programma del ciclo di studi

- §1 La specializzazione caratterizzante il Dottorato si realizza principalmente attraverso la preparazione di una tesi che apporti un effettivo contributo alla ricerca filosofica. Il candidato redigerà la tesi secondo gli standard del lavoro scientifico, sotto la guida del proprio Moderatore.
- §2 Le altre prestazioni richieste al candidato sono funzionali all'acquisizione delle competenze necessarie alla ricerca e alla docenza universitaria. Oltre a quanto indicato all'art. 6, il programma di Dottorato prevede obbligatoriamente:

- a) la frequenza di un seminario metodologico di terzo ciclo, da svolgersi entro il secondo semestre dall'iscrizione. A giudizio del Coordinatore del terzo ciclo, ai dottorandi che provengono da altre istituzioni accademiche potrà essere richiesta la frequenza ad alcune lezioni integrative di metodologia, al fine di acquisire pienamente la competenza nella metodologia scientifica in uso nella Facoltà;
 - b) la frequenza di un seminario di secondo ciclo, a scelta del candidato, da svolgersi entro il secondo semestre dall'iscrizione;
 - c) la frequenza di un corso di didattica, tra quelli attivati dalla Facoltà o dall'Università;
- §3 Affinché possa cogliere il profilo specifico della Facoltà e maturarne adeguata conoscenza, al candidato proveniente da altre istituzioni accademiche, compresi i Centri aggregati, si richiede la frequenza (col superamento dei relativi esami) di almeno due corsi di 5 ECTS ciascuno, a scelta tra quelli erogati dalla Facoltà, di cui uno dovrà essere obbligatoriamente scelto tra quelli tenuti dal proprio Moderatore. Tali corsi non possono in nessun caso coincidere con quelli indicati al §2, e vanno completati entro il secondo semestre dall'iscrizione.

Art. 6 - Altre prestazioni accademiche richieste

- §1 In aggiunta ai corsi previsti dall'art. 5, nell'arco del proprio ciclo di studio ogni dottorando dovrà:
- a) redigere, sotto la guida del proprio Moderatore, due recensioni scientifiche a volumi recentemente pubblicati, relativi al proprio settore di ricerca. A giudizio del Moderatore, le recensioni meritevoli potranno essere pubblicate;
 - b) partecipare ad almeno due convegni promossi dalla Facoltà o da altri centri di studio, soprattutto se relativi al proprio ambito di ricerca, da documentarsi mediante attestato di partecipazione;
 - c) in accordo col proprio Moderatore, offrire una prestazione docente all'interno della cattedra presso cui svolge la ricerca dottorale.
- §2 Spetta al Moderatore verificare l'adempimento di quanto previsto al §1 e darne comunicazione al Decano, prima della consegna della tesi dottorale in Segreteria.
- §3 Su suggerimento del Decano, del Moderatore o del Coordinatore del terzo ciclo, i dottorandi ritenuti idonei potranno essere invitati a svolgere attività di tutoraggio per alcuni studenti del primo ciclo, sotto la direzione di un docente della Facoltà.
- §4 Il Moderatore potrà riunire periodicamente i dottorandi da lui seguiti, per invitarli ad esporre lo stato delle proprie ricerche, o per approfondire in forma seminariale qualche aspetto della disciplina, o per curare l'aggiornamento bibliografico.

Art. 7 - Procedura per l'approvazione del progetto di tesi

- §1 Il candidato, definita la propria area di ricerca, identifichi tempestivamente uno dei Docenti stabili della Facoltà che sia disponibile ad accompagnarlo come Moderatore e, a partire dalle sue proposte, individui un preciso tema di ricerca ed elabori un possibile progetto di tesi.
- Il Decano accompagnerà i dottorandi di nuovo inserimento al fine di pervenire al più presto all'assegnazione di un Moderatore.

- §2 La presentazione scritta del progetto di tesi, redatta secondo le indicazioni delle *Norme metodologiche e tipografiche della Facoltà* (2019 e successive edizioni), non dovrà ordinariamente superare le dieci pagine e si comporrà di: *a)* una presentazione sintetica del tema di ricerca; *b)* l'indicazione dell'apporto originale della ricerca; *c)* l'indicazione delle fonti essenziali e del metodo di indagine impiegato; *d)* l'articolazione della tesi con una breve descrizione di ogni capitolo; *e)* la struttura preventivata dell'indice; *f)* una bibliografia selezionata.
- §3 Una volta che il progetto di tesi abbia ricevuto l'approvazione verbale del Moderatore e del Coordinatore del terzo ciclo, il dottorando provvederà a depositarlo in Segreteria generale, accompagnato dall'apposito modulo predisposto.
Il Moderatore, qualora non riscontri nel candidato adeguata attitudine alla ricerca scientifica, oppure questi non pervenga alla formulazione del progetto, farà presente la posizione del candidato al Consiglio di Facoltà, che potrà bloccare l'avanzamento del percorso dottorale.
- §4 Il progetto di tesi va depositato in Segreteria generale almeno dieci giorni prima del successivo raduno del Consiglio di Facoltà. Contestualmente all'approvazione verrà assegnato un Correlatore, che sarà notificato al candidato dallo stesso Moderatore.
Il Moderatore provvederà altresì a comunicare al dottorando l'esito della richiesta di approvazione. Qualora il progetto di tesi non sia stato approvato, il candidato è tenuto ad apportare le modifiche indicate dal Consiglio di Facoltà, in vista di una successiva presentazione del progetto.
- §5 Il progetto di tesi va presentato e approvato ordinariamente entro il secondo semestre dall'iscrizione, in ogni caso entro il secondo anno, a norma di *Reg Gen 77*, §4.
- §6 Per validi motivi e su richiesta dell'interessato, il Decano potrà assegnare ad un candidato un nuovo Moderatore, dopo aver sentito il parere del Moderatore precedente. Il nuovo Moderatore potrà chiedere eventuali cambiamenti al progetto di tesi: se sostanziali, il progetto dovrà essere nuovamente approvato.

Art. 8 - Accompagnamento e monitoraggio dei dottorandi

- §1 Il candidato è responsabile di mantenere un contatto vivo con il proprio Moderatore, che resta il principale riferimento del progetto di ricerca. Il candidato sottoporrà progressivamente i singoli capitoli della tesi al proprio Moderatore, il quale si impegnerà a restituirli con le debite correzioni ordinariamente entro un mese.
- §2 Il candidato potrà anche consultare occasionalmente il Correlatore che gli è stato assegnato, fermo restando il riferimento ultimo al Moderatore. Non è prevista la consegna dei singoli capitoli al Correlatore, salvo disposizioni diverse concordate col Moderatore.
- §3 In vista della redazione del progetto di tesi, in particolare per gli aspetti metodologici e procedurali, il candidato potrà anche consultare il Coordinatore del terzo ciclo. Una volta che il progetto sia stato approvato dal Consiglio di Facoltà, l'unico riferimento sarà il Moderatore, salva sempre la possibilità di rivolgersi al Decano e di consultare occasionalmente il Correlatore.

- §4 Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun dottorando redigerà un rapporto, in cui illustra il modo in cui procede la ricerca e precisa lo stato attuale di avanzamento della tesi. Il rapporto, condiviso col Moderatore, sarà trasmesso al Decano.
- §5 Il Decano, insieme al Coordinatore del terzo ciclo, organizzerà un incontro annuale di tutti i dottorandi, per discutere le questioni di interesse generale.

Art. 9 - Abilità linguistiche richieste

- §1 La conoscenza della lingua italiana, pari al livello B2 del QCER (*Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue*), è richiesta come condizione di accesso al terzo ciclo (art. 2, §1), al fine di assicurare un'effettiva inculturazione nel contesto accademico della Facoltà e di poter fruire degli insegnamenti, impartiti in lingua italiana.
- §2 Per l'accesso al terzo ciclo (art. 2, §1), al candidato è richiesta anche la conoscenza funzionale di altre due lingue moderne (a scelta tra inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco), tale da consentirgli l'agevole comprensione di testi scritti. Se sprovvisto di debita certificazione, il candidato dovrà sostenere un esame che ne attesti le competenze linguistiche.
- §3 Il rigore scientifico richiesto dagli studi dottorali esige che il candidato posseda la lingua (classica o moderna) delle fonti primarie relative alla ricerca che intende svolgere. Tale competenza previa sarà discriminante per la determinazione dell'ambito della ricerca.

Art. 10 - Redazione e consegna della tesi dottorale

- §1 Completata la redazione della tesi e ottenutane l'approvazione del Moderatore, il Decano verificherà che il candidato abbia frequentato tutti i corsi prescritti all'art. 5 e che abbia adempiuto le prestazioni indicate all'art. 6, servendosi a questo scopo della conferma del Moderatore. Solo a questo punto, il candidato consegnerà in Segreteria generale le copie richieste della tesi, unitamente alla versione digitale in formato pdf e ad una dichiarazione antiplagio.
- §2 I requisiti formali della tesi sono quelli indicati nelle *Norme metodologiche e tipografiche della Facoltà* (2019 e successive edizioni), che sono vincolanti. Il contenuto della tesi non deve superare in totale le 300 pagine, inclusi bibliografia e indice. Oltre che in italiano, la tesi può essere redatta in inglese, francese, spagnolo e portoghese. In ogni caso la determinazione della lingua dovrà essere fatta in accordo con il proprio Moderatore.
- §3 La Commissione esaminatrice, nominata dal Rettore, è composta da tre membri: il Moderatore, il Correlatore e un terzo Docente, proposto dal Decano. La data della difesa viene stabilita dalla Facoltà e fissata entro due mesi dalla data di consegna della tesi.
- §4 Sarà cura della Commissione esaminatrice verificare l'autenticità di ogni parte della tesi, anche attraverso l'ausilio di un *software* antiplagio. In caso di plagio, il Consiglio di Facoltà applicherà le Linee guida predisposte in merito dall'Università, con le relative sanzioni disciplinari.

Art. 11 - Difesa e valutazione della tesi dottorale

- §1 Nella difesa pubblica, il candidato avrà a disposizione non più di 20 minuti per esporre il risultato delle proprie ricerche, a cui seguirà un congruo tempo per le domande avanzate dal Moderatore e dai due Relatori.
- §2 L'esposizione della tesi da parte del candidato avverrà in lingua italiana. La successiva discussione potrà eventualmente essere sostenuta nella lingua in cui è stata scritta la tesi, d'intesa previa con i membri della Commissione e con il Decano.
- §3 I membri della Commissione elaborano ciascuno una valutazione scritta della tesi, da consegnare in Segreteria generale dopo la difesa.
Il voto finale, norma di *Reg Fac* 154, § 3, sarà determinato dalla Segreteria generale e risulterà dalla media ponderata tra le valutazioni riportate rispettivamente: nella tesi di dottorato (7/10); nella difesa orale (2/10); nell'insieme delle prestazioni accademiche richieste per il terzo ciclo (1/10).

Art. 12 - Conseguimento del grado accademico

Affinché il candidato possa conseguire il titolo accademico di Dottorato, a norma di *Ord St* 32, §1 si richiede, oltre all'adempimento degli impegni accademici previsti all'art. 5, che abbia difeso con successo la propria tesi dottorale e che abbia pubblicato la medesima, almeno nella sua parte principale, secondo le indicazioni della Commissione esaminatrice.

Art. 13 - Tasse accademiche

- §1 Le tasse accademiche previste per il terzo ciclo sono quelle stabilite dall'Università e si compongono di:
- un'annualità da versare all'inizio di ciascun anno del triennio;
 - un'annualità da versare per ogni anno oltre il triennio, fino a quando il candidato non abbia difeso positivamente la tesi;
 - una tassa da versare *una tantum* all'atto di consegna della tesi.
- §2 L'iscrizione al primo anno, con il pagamento delle tasse previste, non vincola in alcun modo la Facoltà all'accettazione definitiva del candidato, che avviene solo con l'approvazione del progetto di tesi (art. 3, §4).